

Delibera n. 205/2022

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 121/2022 nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi del decreto legislativo 129/2015, per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010.**

L'Autorità, nella sua riunione del 3 novembre 2022

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART);
- VISTI** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 1177/2010) e il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni di tale regolamento (di seguito: decreto legislativo n. 129/2015);
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: linee guida);
- VISTA** la delibera n. 121/2022, del 26 luglio 2022, notificata, in pari data, con prot. ART n. 17020/2022, con cui è stato disposto l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (di seguito anche: CIN o la Società), ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, in relazione ai fatti descritti nei reclami acquisiti agli atti con prott. ART n. 17784/2021, del 7 novembre 2021, e n. 17833/2021, dell'8 novembre 2021, con riferimento al viaggio da Napoli a Palermo del 21 agosto 2021, con partenza programmata alle ore 20:15 e arrivo previsto alle 06:45 del giorno successivo;
- PRESO ATTO** che, nelle more del procedimento, la Società non ha esercitato i propri diritti di

partecipazione, contraddittorio e difesa, non trasmettendo memorie difensive, né chiedendo di essere audita innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

#### VISTA

la relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

#### CONSIDERATO

quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alle contestate violazioni ed in particolare che:

1. l'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 stabilisce che *“[i]n caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l'operatore del terminale informa i passeggeri in partenza dai terminali portuali o, se possibile, i passeggeri in partenza dai porti, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l'orario di partenza previsto, della situazione, dell'orario di partenza e dell'orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile”*;
2. la corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 129/2015, prevede che *“[i]l vettore o l'operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo”*;
3. con riferimento al caso di specie, sulla base della documentazione in atti, risulta che la partenza del viaggio da Napoli a Palermo del 21 agosto 2021 ha avuto luogo alle 22:40 anziché alle 20.15, a causa del ritardo all'arrivo a Napoli dalla traversata precedente dovuta a prolungate operazioni commerciali di imbarco a Palermo (cfr. prot. ART n. 15172/2022);
4. in proposito, CIN, nella fase preistruttoria, ha riferito che *“le procedure aziendali prevedono in questi casi che i passeggeri vengano informati del ritardo con annunci diramati in porto ed a bordo nave durante l'imbarco”*, riservandosi di produrre successivamente copia dell'estratto del giornale nautico in quanto lo stesso si trovava *“dal 11.08.2021 presso la sezione Armamento e Spedizioni dalla Capitaneria di Porto di Napoli”* (cfr. prot. ART nn. 4712/2022 e 5560/2022);
5. la Società ha altresì precisato che, una volta *“appreso che il ritardo della partenza della nave superava i 60 minuti, come da procedure aziendali, la compagnia ha dato disposizione al proprio personale, sia nelle biglietterie che nei piazzali di imbarco, di informare i passeggeri del ritardo della partenza della nave”*, allegando una dichiarazione, resa dal *“responsabili biglietterie passeggeri”*, ove si legge che il personale *“ha ricevuto istruzioni affinché [...] venisse data pronta informazione [...] verbale della partenza ritardata”* (cfr. prot. ART n. 15172/2022);
6. CIN ha, inoltre, trasmesso un file *excel* contenente il dettaglio di messaggi che appaiono inviati dalla Compagnia nella tarda mattinata del 21 agosto, a partire dalle 12:19, nei quali si preannuncia un ritardo di 60 minuti *“[c]ausa traffico portuale”*, fornendo un numero telefonico per informazioni (cfr. prot. ART n. 15172/2022);
7. nel giornale nautico si legge che le operazioni di sbarco dei passeggeri della

- tratta precedente, iniziate alle 20:15, sono terminate alle 21:30. Al medesimo orario è iniziato l'imbarco dei 517 passeggeri diretti a Palermo, concluso alle ore 22:35 e “[d]urante le operazioni commerciali d'imbarco i passeggeri sono stati informati sull'orario di prevista partenza” (cfr. prot. ART n. 15172/2022);
8. entrambi i reclamanti hanno lamentato la carenza di informazioni, in particolare mentre si trovavano incolonnati in attesa dell'imbarco (cfr. prott. ART nn. 17784/2021 e 17833/2021);
  9. conseguentemente, sulla base delle evidenze agli atti, CIN non risulta aver fornito ai passeggeri le informazioni di cui al citato articolo 16, nei termini ivi previsti, in quanto, pur avendo inviato nella tarda mattinata del 21 agosto 2021 comunicazioni con le quali si preannunciava un ritardo alla partenza di 60 minuti, non risulta aver provveduto a fornire indicazioni circa il nuovo orario di arrivo previsto. Inoltre, a fronte del protrarsi del ritardo non risulta aver fornito aggiornamenti ai passeggeri in attesa dell'imbarco circa la situazione e il nuovo orario di arrivo previsto, dal momento che, secondo quanto riportato nell'estratto del giornale nautico, durante le operazioni di imbarco ha provveduto a fornire informazioni esclusivamente sul nuovo orario di partenza previsto, mentre per quanto riguarda i passeggeri rimasti in attesa dell'imbarco – gli ultimi fino alle ore 22:35 – non ha fornito alcuna evidenza che, pur a fronte delle istruzioni impartite al personale, alcuna informazione sia stata effettivamente resa;
  10. l'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 stabilisce che “[q]uando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra: a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento; b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile”;
  11. la corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 129/2015, prevede che “[i]l vettore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000”;
  12. il viaggio Napoli-Palermo del 21 agosto 2021, che sarebbe dovuto partire alle 20:15, ha subito un ritardo, rispetto all'orario di partenza previsto nel contratto di trasporto, di complessivi centoquarantacinque minuti. Nello specifico, per quanto risulta dall'estratto del giornale nautico prodotto dalla Società, le operazioni di imbarco, relative a 517 passeggeri, sono iniziate alle ore 21:30 e terminate alle ore 22:35, il disormeggio è avvenuto alle ore 22:40 (cfr. prot. ART n. 15172/2022);
  13. in proposito, CIN ha rappresentato che “quando si è appreso che il ritardo della partenza della nave superava i 60 minuti, come da procedure aziendali, la

*compagnia ha dato disposizione al proprio personale, sia nelle biglietterie che nei piazzali di imbarco, di informare i passeggeri [...] della possibilità di annullare il biglietto con rimborso integrale e/o di modificare data ed orario di partenza”, allegando una dichiarazione del “responsabile biglietterie passeggeri” nella quale si legge che il personale “ha ricevuto istruzioni affinché [...] venisse data pronta informazione [...] della possibilità di modifiche data/orario [...] annullamento con rimborso integrale” (cfr. prot. ART n. 15172/2022);*

14. *sul punto, il primo reclamante ha riferito, tra l’altro, che “siamo stati lasciati nel piazzale di imbarco senza informazioni [...] chiusi dietro un cancello e senza la possibilità di muoversi” (cfr. prot. ART n. 17784/2021); il secondo reclamante ha riportato, inter alia, che non vi era “possibilità di uscire in quanto cancelli chiusi alle spalle in entrata e gate chiuso in uscita per accedere all’imbarco” (cfr. prot. ART n. 17833/2021);*
15. *conseguentemente, sulla base delle evidenze agli atti, CIN, a fronte di un prevedibile ritardo alla partenza superiore a novanta minuti, comunque divenuto certo dopo le ore 21:45 e prolungatosi per ulteriori cinquantacinque minuti, non risulta aver offerto ai passeggeri l’indicata scelta tra il trasporto alternativo e il rimborso del biglietto, dal momento che, pur avendo dichiarato di aver impartito istruzioni al proprio personale, non ha fornito evidenza che la scelta di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 sia stata effettivamente offerta ai passeggeri;*
16. *l’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 statuisce che “[e]ntro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l’operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i due mesi dal ricevimento di un reclamo”;*
17. *la corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 129/2015, prevede che “[i]l vettore e l’operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500”;*
18. *dalla documentazione agli atti, risulta che, con riferimento ai fatti di cui al reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 17784/2021, il reclamante ha presentato reclamo alla Società in data 30 agosto 2021 ed il riscontro è stato fornito, oltre il termine, in data 10 dicembre 2021;*
19. *con riferimento ai fatti di cui al reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 17833/2021, il reclamante ha presentato reclamo alla Società in data 1° settembre 2021; successivamente, CIN ha comunicato, in data 1° ottobre, che il reclamo era “ancora in esame” (cfr. prot. ART n. 17833/2021) ed ha fornito un riscontro definitivo, oltre il termine, in data 16 dicembre 2021 (cfr. prot. ART n. 4712/2022);*

**RITENUTO**

pertanto, di accertare, nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., la

violazione degli articoli 16, paragrafo 1, 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 e di procedere all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, rispettivamente, dagli articoli 13, 12 e 16, comma 2, del decreto legislativo n. 129/2015;

#### **TENUTO CONTO**

che, ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge n. 689/1981, si ha reiterazione anche nel caso in cui siano accertate con un unico provvedimento più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio;

#### **CONSIDERATO**

altresì quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione delle sanzioni e in particolare che:

1. la determinazione delle sanzioni da irrogare alla Società per le violazioni accertate deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 129/2015, *“nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati”*, nonché delle linee guida adottate dall'Autorità;
2. con riferimento alla violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, al fine di determinare l'importo base della sanzione, è opportuno considerare la rilevanza sia del bene giuridico protetto dalla norma violata sia delle conseguenze della violazione, poiché, conformemente a quanto indicato nel considerando n. 12 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, il diritto all'informazione dei passeggeri, specie nel caso di perturbazioni del servizio, è funzionale all'organizzazione delle fasi successive del viaggio, ma anche all'esercizio degli ulteriori diritti previsti dal Regolamento;
3. sussiste la reiterazione, in presenza di plurime violazioni della stessa indole, di cui alle delibere n. 61/2022, del 21 aprile 2022, n. 67/2022, del 5 maggio 2022, n. 143/2022, dell'8 settembre 2022, nn. 158/2022 e 159/2022, del 23 settembre 2022, e n. 174/2022, del 6 ottobre 2022;
4. non risultano azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
5. in relazione alle condizioni economiche dell'agente, dai dati della visura camerale estratta in data 28 luglio 2022, rileva che, a seguito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo presentata, per CIN, in data 25 maggio 2021, con decreto emesso in data 21 luglio 2022, il Tribunale di Milano ha approvato il concordato preventivo;
6. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida, risulta congruo:  
(i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00); (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 1.000,00 (mille/00) per la reiterazione della violazione; (iii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 340,00 (trecentoquaranta/00) in considerazione delle condizioni economiche; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella

- misura di euro 2.660,00 (duemilaseicentosessanta/00);
7. con riferimento alla violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, al fine di determinare l'importo base della sanzione, è opportuno considerare la rilevanza sia del bene giuridico protetto dalla norma violata sia delle conseguenze della violazione, poiché, conformemente a quanto indicato nel considerando n. 13 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, in caso di perturbazioni del servizio, il vettore dovrebbe attivarsi per ridurre gli inconvenienti subiti dai passeggeri, anche offrendo loro la possibilità di scegliere a loro esclusiva discrezione fra la rinuncia al viaggio dietro rimborso del biglietto e il trasporto alternativo a condizioni soddisfacenti; parimenti, rileva la circostanza che la violazione abbia coinvolto tutti i 517 passeggeri che sarebbero dovuti partire;
  8. sussiste la reiterazione, in presenza di plurime violazioni della stessa indole, di cui alle delibere n. 31/2022, del 24 febbraio 2022, n. 67/2022, del 5 maggio 2022, n. 135/2022, del 4 agosto 2022, n. 143/2022, dell'8 settembre 2022, nn. 158/2022 e 159/2022, del 23 settembre 2022, e n. 173/2022, del 6 ottobre 2022;
  9. non risultano azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  10. in relazione alle condizioni economiche dell'agente, dai dati della visura camerale estratta in data 28 luglio 2022, rileva che, a seguito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo presentata, per CIN, in data 25 maggio 2021, con decreto emesso in data 21 luglio 2022, il Tribunale di Milano ha approvato il concordato preventivo;
  11. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida, risulta congruo:  
(i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 7.000,00 (settemila/00); (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per le reiterazioni della violazione; (iii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 1.190,00 (millecentonovanta/00) in considerazione delle condizioni economiche; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 9.310,00 (novemilatrecentodieci/00);
  12. con riferimento alla violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativa ai fatti di cui al reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 17784/2021, al fine di determinare l'importo base della sanzione, rileva l'entità del ritardo nella trasmissione del riscontro;
  13. sussiste la reiterazione, in presenza di plurime violazioni della stessa indole, di cui alle delibere n. 31/2022, del 24 febbraio 2022, n. 67/2022 del 5 maggio 2022, n. 135/2022, del 4 agosto 2022, e n. 174/2022, del 6 ottobre 2022;
  14. non risultano azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  15. in relazione alle condizioni economiche dell'agente, dai dati della visura camerale estratta in data 28 luglio 2022, rileva che, a seguito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo presentata, per CIN, in data 25

- maggio 2021, con decreto emesso in data 21 luglio 2022, il Tribunale di Milano ha approvato il concordato preventivo;
16. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida, risulta congruo:  
(i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 700,00 (settecento/00); (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 300,00 (trecento/00) per le reiterazioni della violazione; (iii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 120,00 (centoventi/00) in considerazione delle condizioni economiche; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 880,00 (ottocentottanta/00);
  17. con riferimento alla violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativa ai fatti di cui al reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 17833/2021, al fine di determinare l'importo base della sanzione, rileva l'entità del ritardo nella trasmissione del riscontro;
  18. sussiste la reiterazione, in presenza di plurime violazioni della stessa indole, di cui alle delibere n. 31/2022, del 24 febbraio 2022, n. 67/2022 del 5 maggio 2022, n. 135/2022, del 4 agosto 2022, n. 174/2022, del 6 ottobre 2022, nonché la violazione sopra accertata;
  19. non risultano azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  20. in relazione alle condizioni economiche dell'agente, dai dati della visura camerale estratta in data 28 luglio 2022, rileva che, a seguito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo presentata, per CIN, in data 25 maggio 2021, con decreto emesso in data 21 luglio 2022, il Tribunale di Milano ha approvato il concordato preventivo;
  21. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida, risulta congruo:  
(i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 700,00 (settecento/00); (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per le reiterazioni della violazione; (iii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 120,00 (centoventi/00) in considerazione delle condizioni economiche; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 930,00 (novecentotrenta/00);

## **RITENUTO**

pertanto di procedere all'irrogazione delle sanzioni nella misura di:

1. euro 2.660,00 (duemilaseicentossessanta/00), ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per la violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;
2. euro 9.310,00 (novemilatrecentodieci/00), ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;
3. euro 880,00 (ottocentottanta/00), ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativa ai fatti di cui al reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 17784/2021;

4. euro 930,00 (novecentotrenta/00), ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativa ai fatti di cui al reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 17833/2021;

tutto ciò premesso e considerato

#### **DELIBERA**

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., con riferimento al viaggio da Napoli a Palermo del 21 agosto 2021, con partenza programmata alle ore 20:15 e arrivo previsto alle 06:45 del giorno successivo:
  - i. dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
  - ii. dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
  - iii. dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, con riferimento ai fatti di cui al reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 17784/2021;
  - iv. dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, con riferimento ai fatti di cui al reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 17833/2021;
2. per le violazioni di cui al punto 1, sono irrogate, rispettivamente, nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., le sanzioni pecuniarie:
  - i. di euro 2.660,00 (duemilaseicentosesanta/00), ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129;
  - ii. di euro 9.310,00 (novemilatrecentodieci/00), ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129;
  - iii. di euro 880,00 (ottocentottanta/00), ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129;
  - iv. di euro 930,00 (novecentotrenta/00), ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129;
3. le sanzioni di cui al punto 2 devono essere pagate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: "sanzione amministrativa delibera n. 205/2022";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono



essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;

5. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., è comunicata ai reclamanti ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 3 novembre 2022

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)